

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1943

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI, FLUVI,  
GALEAZZI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI**

Disposizioni per favorire l'azionariato  
diffuso dei lavoratori dipendenti

*Presentata il 13 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni il processo di privatizzazione di importanti società industriali, bancarie e di servizi ha condotto ad un azionariato diffuso tra i lavoratori dipendenti anche grazie alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Lo sviluppo di una forte presenza azionaria dei dipendenti è stato senz'altro incentivato dalle stesse imprese, che si sono impegnate al fine di realizzare una partecipazione dei propri dipendenti sul piano finanziario. Siamo, inoltre, di fronte ad un passaggio assai particolare perché la costituzione dei fondi complementari pensionistici è stata avviata e si consoliderà nel tempo e, a seguito dell'approvazione della legge n. 144 del 1999, sarà possibile

l'utilizzo del trattamento di fine rapporto per lo sviluppo di questi fondi, anche mediante l'investimento in strumenti finanziari.

Questo processo ha visto il nascere e l'affermarsi di numerose associazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi dei dipendenti azionisti e di promuoverne le adeguate forme di partecipazione. Le associazioni, che prevedono l'iscrizione da parte di dipendenti ed ex dipendenti della società di riferimento in possesso di azioni, sono state molto attive con iniziative nei luoghi di lavoro e promuovendo incontri su questi temi, nonché sulle prospettive industriali delle società partecipate. Durante la definizione del testo unico in materia di intermediazione finan-

ziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) le associazioni hanno portato il loro contributo nel corso di un'audizione parlamentare. Esse sono state maggiormente attive nella raccolta delle deleghe in occasione delle assemblee societarie: in questo modo hanno contribuito in modo effettivo allo sviluppo di una democrazia economica e societaria.

Dal novembre del 1998 le associazioni dei maggiori gruppi (ENI, AEM, Comit, Credit, San Paolo-IMI, BPM ed altri), si sono costituite nella Federazione italiana delle associazioni di dipendenti-azionisti (FIADA), sancendo nel proprio statuto il principio dell'indipendenza da forze politiche e sindacali. L'associazionismo dei dipendenti si è sviluppato anche a livello europeo: si è infatti dato vita anche ad una Federazione europea, cui hanno aderito associazioni e federazioni di quattordici Paesi.

In considerazione di questi aspetti, con la presente proposta di legge si ritiene che si debba cogliere l'opportunità per dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione repubblicana, il quale promuove la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla gestione delle imprese nella prospettiva di una democrazia anche economica: tale articolo è, però, rimasto finora inattuato.

Certo ben più ampia è la problematica della realizzazione di una democrazia economica e le risposte che ad essa bisogna dare, i percorsi che occorre costruire a partire dalla concertazione che si è sviluppata in questi anni: l'azionariato dei dipendenti si pone quale un momento importante di questo ragionamento. Se l'azionista-dipendente, non come singolo ma come soggetto di un'impresa, è un momento della democrazia economica, bisogna far sì che ciò si rifletta anche sul piano legislativo.

Vi è una diversità che non sempre viene colta o meglio sottolineata con forza. Infatti mentre il dipendente è interessato allo sviluppo dell'impresa, alla sua competitività e anche indirettamente alla realizzazione degli utili perché dallo sviluppo della stessa dipendono il suo futuro e per grande parte quello della sua famiglia, in

un secondo momento, quando diventa azionista, subentra un interesse diretto all'aspetto della realizzazione degli utili. Questa è la differenza fondamentale, come hanno sottolineato le associazioni dei dipendenti azionisti europei, e il fatto che il dibattito travalichi i confini nazionali e approdi a livelli transnazionali sta a sottolineare questo aspetto. È un confronto che dura da oltre un decennio a livello europeo, sia nella Commissione della Unione europea che a livello di Europarlamento. È meno presente nel dibattito italiano, anche se vi sono stati momenti di discussione di progetti di legge di iniziativa parlamentare anche nella passata legislatura, al momento delle prime privatizzazioni.

Vi è poi la convinzione (in un numero ampio di forze politiche) che, in fondo, fra l'azionista-dipendente e il piccolo azionista non vi siano differenze. Si ritiene, invece, necessario compiere altre distinzioni, perché sono reali. Vi è una differenza a nostro parere, attorno alla quale è opportuno riflettere, fra la rappresentanza del sindacato e quella degli azionisti-dipendenti.

Sul piano della democrazia economica e della concertazione, il sindacato, nell'ultimo decennio, ha fatto enormi passi in avanti — sia in ambito comunitario sia in ambito nazionale — non solo a livello confederale, ma anche a livello di impresa: le norme contrattuali ormai prevedono il confronto fra l'impresa e il sindacato sui programmi produttivi. Quindi diventa facile, per chi vuole argomentare, affermare che il sindacato ha già una sede propria. Ma, a parte il fatto che vi è una differenza fra i lavoratori in sé e la rappresentanza che il sindacato assume della universalità dei lavoratori (anche se vi è una ulteriore distinzione fra il lavoratore iscritto e il lavoratore non iscritto al sindacato), l'azionista-dipendente è qualcosa di diverso, che non è alternativo al sindacato. È anche diverso dai generici piccoli azionisti, che riflettono altri problemi e interessi, ed è cosa diversa rispetto ai fondi pensione chiusi.

In sintesi, il provvedimento che vi proponiamo mira a conseguire i seguenti effetti:

*a)* riconoscere formalmente le associazioni dei dipendenti azionisti (articolo 2) quali figure analoghe ma distinte rispetto a quelle generiche dei piccoli azionisti, incentivandone, fra l'altro, la crescita dimensionale e il processo aggregativo all'interno delle singole realtà aziendali, sia disponendo adeguati livelli minimi di rappresentatività, sia (articolo 5) introducendo in determinate condizioni il diritto di rappresentanza nei collegi sindacali, anche ricordando le più incisive funzioni che tali organi collegialmente, ed in rilevante misura anche i singoli componenti, hanno recentemente assunto nelle società quotate ai sensi del citato testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998);

*b)* facilitare i meccanismi della rappresentanza degli associati nelle assemblee delle società di appartenenza, sia (articolo 3) attraverso una controllata semplificazione delle normali procedure di raccolta delle deleghe di voto, sia (articolo 4) attraverso la sistematizzazione del processo alternativo, già peraltro avviato in alcune realtà aziendali, della intestazione delle azioni a società fiduciarie convenzionate con le associazioni o, al limite, appositamente costituite da queste ultime e quindi in grado di operare a costi particolarmente contenuti;

*c)* assicurare (articolo 6) spazi aziendali di visibilità e di agibilità alle associazioni e alle società fiduciarie intestatarie delle azioni dei dipendenti, ai sensi dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300);

*d)* incentivare (articolo 7) la sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti inserendo a livello codicistico tale finalità fra quelle che conferiscono il diritto ad ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con incidenza percentuale limitata, sul trattamento di fine rapporto maturato;

*e)* semplificare (articolo 8) gli adempimenti tributari relativi alla percezione dei dividendi sulle azioni possedute dai dipendenti ed ex dipendenti.

Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.

Procedere a queste necessarie innovazioni significa porsi in sintonia con i mutamenti che avvengono nella realtà economica e nella trasformazione degli assetti proprietari delle imprese sia industriali che di servizi, anche locali, e consentire che l'appello alla collaborazione, frequentemente rivolto ai dipendenti quando si va a realizzare una privatizzazione, significhi anche ampliare la partecipazione azionaria e concretizzarla in norme che governano la società per azioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Finalità della presente legge è quella di favorire lo sviluppo dell'azionariato fra i lavoratori dipendenti e gli ex dipendenti collocati in quiescenza, per consentirne la partecipazione attiva alla vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

## ART. 2.

*(Associazioni di dipendenti azionisti).*

1. Ai fini della presente legge sono definite associazioni di dipendenti azionisti le associazioni di azionisti di una singola società, ancorché non quotata, che rispettano i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che:

*a)* rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti per le società con un numero di dipendenti fino a 500 o sono composte da almeno 200 dipendenti per le società con un numero di dipendenti tra 500 e 5.000 o da almeno 300 dipendenti per le società con più di 5.000 dipendenti;

*b)* si iscrivono in un apposito elenco tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

## ART. 3.

*(Raccolta delle deleghe).*

1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono esercitare la raccolta delle dele-

ghe di voto in deroga all'articolo 2372 del codice civile.

2. Le clausole statuarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. Il delegato esercita la sua funzione sulla base degli orientamenti prevalenti dell'associazione.

4. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.

5. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione.

6. Per quanto non disposto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, si applicano gli articoli 141, commi 2 e 3, 142, 143 e 144 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

#### ART. 4.

##### *(Società fiduciarie).*

1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 3, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 2 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni ed iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.

2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro preventivamente impartite dalle associazioni, salva restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.

3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si

applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 5.

*(Collegio sindacale).*

1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono in ogni caso presentare, direttamente o per il tramite delle società fiduciarie di cui all'articolo 4, proprie candidature per gli organi di controllo delle società le cui azioni con diritto di voto sono possedute dagli associati.

2. Nelle società che hanno azioni quotate, ove le associazioni rappresentino oltre lo 0,50 per cento del capitale con diritto di voto, il collegio sindacale deve risultare formato da più di tre membri e il candidato designato dalle associazioni è incluso di diritto tra i membri effettivi eletti dalla minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nelle società non comprese tra quelle di cui al comma 2, il candidato designato dalle associazioni che rappresentano oltre l'1 per cento del capitale con diritto di voto è incluso di diritto tra i membri effettivi.

4. Nel caso di coesistenza di più associazioni rappresentative dei dipendenti della medesima società, il diritto di designazione di cui ai commi 2 e 3 compete a quella tra esse cui aderisce il numero più alto di dipendenti in servizio e formula una proposta unitaria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il diciottesimo mese successivo a tale data.

ART. 6.

*(Visibilità delle associazioni).*

1. Per le attività previste dalla presente legge, alle associazioni di cui all'articolo 2 ed alle società fiduciarie di cui all'articolo

4 sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 7.

*(Trattamento di fine rapporto).*

1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il nono comma è inserito il seguente:

« Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di azioni, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare le suddette azioni. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto »;

b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima ».

ART. 8.

*(Disposizioni tributarie).*

1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti in servizio e dagli ex dipendenti collocati in quiescenza sono esenti da imposte in capo ai percettori e non si applica ad essi alcuna ritenuta.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0019880\*